

REGISTRATO IL - 6 MAR. 2024

N° 51 - SEDE 3
NELL'INTERESSE DI CORO ALPI COZIE

LIQUIDAZIONE VALSUSA
ATO ESEME D LGS 117/2017

Il Funzionario
Federica CROCE
Firma su delega del Direttore Provinciale



ASSOCIAZIONE CORO ALPI COZIE VALSUSA

STATUTO

PREMESSA

- con atto Notaio Aldo Billia rep. 87653/40338, in data 22 marzo millenovecentoottantacinque si è costituita l'Associazione denominata "CORO ALPI COZIE"; lo statuto dell'associazione è stato successivamente rivisto in data 17 luglio millenovecentonovantotto.
- con atto privato, registrato in data 23 giugno duemiladodici, presso l'Agenzia delle Entrate, n.3377 serie 3, si è costituita l'Associazione denominata "CORO VALSUSA".
- con atto di Assemblea Straordinaria dell'ASSOCIAZIONE CORO VALSUSA in data 15.12.2017 e con atto di Assemblea Straordinaria dell'ASSOCIAZIONE CORO ALPI COZIE in data 15.12.2017, si è proceduto a fusione, tramite incorporazione, del "CORO VALSUSA" nel "CORO ALPI COZIE", che in forza e a seguito di tale atto, a far data dal 01.01.2018 assume la denominazione di "CORO ALPI COZIE VALSUSA", e a partire dal 01.01.2018 risulta regolata dal presente STATUTO
- in seduta straordinaria, in data 26.05.2023 l'Assemblea Generale dell'Associazione ha provveduto ad approvare le modifiche dello statuto, per recepire le normative relative al Codice del Terzo Settore per iscrizione al "Registro Unico Nazionale del Terzo Settore";
- in seduta straordinaria, in data 01.03.2024 l'Assemblea Generale dell'Associazione ha provveduto ad approvare ulteriori modifiche dello statuto, per meglio adeguare le normative relative al Codice del Terzo Settore per iscrizione al RUNTS - "Registro Unico Nazionale del Terzo Settore", in funzione dei rilievi ricevuti in sede di istanza di iscrizione al RUNTS;

ARTICOLO 1: DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita conformemente alla Carta Costituzionale, al Codice Civile e al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii. 'Codice del Terzo Settore' (d'ora in avanti Codice), l'Associazione non riconosciuta denominata "CORO ALPI COZIE VALSUSA", di seguito indicata anche come "Associazione".

La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo APS (Associazione di Promozione Sociale) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS o nei registri operanti medio tempore.

La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore), a seguito dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS.



L'Associazione ha sede legale nel Comune di SUSA.

Il Consiglio Direttivo può deliberare la variazione dell'indirizzo della sede legale purché all'interno del Comune di SUSA; in caso contrario sarà competente l'Assemblea in seduta straordinaria.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune, e deve essere comunque comunicato entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi dell'evento agli Enti gestori di Pubblici Registri, presso i quali l'organizzazione è iscritta.

L'Associazione ha sedi operative in Susa (TO) e Bussoleno (TO). Il Consiglio Direttivo può modificare o variare o individuare ulteriori sedi operative sul territorio italiano o europeo.

ARTICOLO 2 : DURATA

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato, ed essa può essere sciolta con Delibera dell'Assemblea straordinaria come previsto all'art. 20 del presente Statuto.

ARTICOLO 3: SCOPO SOCIALE

L'Associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica, senza scopo di lucro ed ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, opera anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.

L'Associazione persegue le seguenti specifiche finalità:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n°53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- c) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- d) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- e) coltivare la cultura e la tradizione del canto di ispirazione popolare, di montagna, patriottico, folkloristico, classico, polifonico, contemporaneo e religioso, attraverso la ricerca, lo studio, la pratica e la diffusione di questi generi musicali;
- f) promuovere iniziative ritenute idonee per la diffusione del canto popolare, quali (in via semplificativa) spettacoli, manifestazioni, concerti, rassegne, concorsi, mostre e similari;
- g) promuovere o realizzare iniziative di carattere divulgativo e/o didattico, quali corsi musicali e di canto, pubblicazioni di libri, audio/audiovisive o digitali;
- h) instaurare rapporti di collaborazione con altri enti ed organismi italiani e stranieri, a livello locale, nazionale ed internazionale, aventi finalità affini, per realizzare progetti comuni e favorire scambio di esperienze;



- i) promuovere lo spirito di amicizia e di aggregazione fra tutti gli associati.

L'associazione potrà ricevere donazioni, lasciti, rendite perpetue o temporanee ed ogni altra volontaria destinazione di patrimoni da parte degli associati o di terzi, previa eventuale autorizzazione della autorità tutoria.

ARTICOLO 4: ATTIVITA'

Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 3 e al fine di sostenere l'autonoma iniziativa della collettività che concorre a perseguire il bene comune, l'Associazione si propone, ai sensi dell'art. 5 del Codice, di svolgere in via esclusiva o principale ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, una o più attività di interesse generale.

Nello specifico, a titolo esemplificativo, l'Associazione intende svolgere:

- organizzare, promuovere e partecipare a concerti, rassegne, festival, convegni, concorsi, lezioni-concerto, viaggi studio e attività simili, anche a livello nazionale e internazionale;
- ideare, gestire, attivare e aderire a corsi di formazione e di orientamento per coristi, direttori e singoli associati;
- pubblicare, valorizzare e diffondere materiale musicale e discografico, ivi comprese la rivista associativa, atti di convegni e seminari, studi e ricerche, materiali audiovisivi e qualsiasi altro progetto o iniziativa destinati alla collettività;
- svolgere attività di ricerca musicologica ed etnomusicologica;
- collaborare con le istituzioni didattiche per incentivare l'educazione musicale nell'ambito della scuola e di altre realtà sociali del territorio;

L'Associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea dei Soci. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice.

Le attività sono svolte dall'Associazione in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese, preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Assemblea dei soci dell'Associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del DPR n. 445/2000, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spesa e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, secondo quanto previsto dall'art. 17 del Codice.



La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del Codice.

L'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del Codice, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

ARTICOLO 5: DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DI AVANZI O UTILI

È espressamente vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi riserve e fondi patrimoniali durante la vita dell'associazione stessa (salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge). Il divieto di distribuzione si applica anche in caso di liquidazione o di scioglimento di cui al successivo art. 20

ARTICOLO 6: ASSOCIATI

- I. L'Associazione è stata costituita ai sensi del comma 1 art. 35 del Codice del Terzo Settore – d. Lgs. 117/2017.
- II. Il numero dei soci dell'Associazione è illimitato. Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche, in numero non inferiore a sette persone fisiche, che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.
- III. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 7.

ARTICOLO 7: CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

- I. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi. Viene decisa dal Consiglio Direttivo, organo deputato all'ammissione, a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
- II. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda, entro 90 (novanta) giorni.
- III. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione e il nominativo viene riportato nel libro degli associati dopo



che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea.

- IV. Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci.
- V. Il ricorso all'Assemblea dei soci è ammesso entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; L'Assemblea Ordinaria dovrà svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.
- VI. All'atto del rilascio della tessera sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisisce la qualifica di socio, che è intrasmissibile.
- VII. La qualifica di socio si perde per recesso od esclusione. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo; il recesso ha effetto immediato.

Il provvedimento di esclusione pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro esso l'associato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo di raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. L'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito il diritto al contraddittorio. Fino alla data dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato al provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari, ma non ha diritto di voto. L'esclusione viene deliberata nei confronti del socio che:

- non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
- senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale, trascorsi 180 (centottanta) giorni dal sollecito scritto;
- svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione;

- VIII. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.
- IX. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.
- X. Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione.
- XI. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo l'associato o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.



ART. 8 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione ed alla sua attività.

I soci hanno diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica, nei limiti e modalità stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
- di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro 15 (quindici) giorni successivi. La presa visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello statuto, del regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- a mantenere sempre un comportamento non contrario agli interessi dell'Associazione;
- al pagamento nei termini della quota associativa.

L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art. 11 del presente Statuto.

Le quote e i contributi associativi non sono rimborsabili, trasferibili e rivalutabili.

ART. 9 - QUOTA ASSOCIATIVA

I soci devono corrispondere, entro il termine del 30 giugno di ogni anno, la quota associativa annuale nell'importo stabilito dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non restituibile.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota associativa annuale.



ARTICOLO 10 : ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- a- l'Assemblea generale;
- b- il Consiglio Direttivo;
- c- il Collegio dei Revisori dei Conti o Revisore Unico.

Le cariche sono elettive ed esercitate a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ARTICOLO 11: ASSEMBLEA GENERALE

Il massimo organo deliberativo dell'Associazione è l'Assemblea generale composta da tutti gli associati.

Essa è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione della Associazione ed è composta da tutti gli associati, ognuno dei quali ha diritto ad UN voto, qualunque sia il valore della quota o la sua qualità di associato.

L'Assemblea generale degli associati è convocata, almeno una volta ad esercizio, presso la sede dell'associazione ovvero altra sede indicata nella convocazione.

La convocazione viene abitualmente effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo, tuttavia in casi particolari convocazione, ove il Presidente non provveda, può essere richiesta dal Consiglio Direttivo stesso o in seguito a domanda di un quinto degli Associati.

La convocazione, che deve avvenire per iscritto e deve espressamente prevedere ordine del giorno, data, ora e luogo di svolgimento della riunione, viene affissa in bacheca presso la sede sociale e le sedi operative almeno quindici giorni prima della data prevista per l'Assemblea.

Di ciascuna Assemblea viene redatto verbale scritto, controfirmato da Presidente e Segretario, la cui copia conforme verrà affissa nell'albo della sede legale e delle sedi operative.

Ogni Associato che sia in regola con il versamento della quota associativa, ha diritto di voto deliberativo nell'Assemblea Generale dei soci.

Gli Associati che non possono intervenire alle assemblee potranno farsi rappresentare, mediante delega scritta, da un altro associato di loro fiducia; ogni associato può essere portatore al massimo di una delega di un altro associato.

L'Assemblea generale degli associati:

- a) esamina ed approva il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente (entro il 30 aprile di ogni anno), sentita la relazione del Consiglio Direttivo e quella dei Revisori dei Conti/Revisore Unico;
- b) esamina ed approva il bilancio preventivo per l'esercizio successivo, così come predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) stabilisce le modalità di riparto delle spese associative e l'ammontare delle quote di iscrizione;
- d) delibera e si pronuncia su tutto ciò che non fa parte dell'ordinaria amministrazione dell'Associazione, la quale è affidata al Consiglio Direttivo;



- e) delibera in merito a tutti quei provvedimenti che si rendono necessari nell'interesse dell'Associazione, che saranno indicati nell'Ordine del Giorno e per i quali il Consiglio Direttivo o gli Associati richiedenti l'assemblea avranno ritenuto opportuno convocarla;
- f) provvede all'elezione ed alla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo;
- g) provvede alla nomina dei Revisori dei Conti o del Revisore Unico;
- h) provvede alla nomina di eventuali Presidenti Onorari;
- i) delibera sugli eventuali provvedimenti disciplinari a carico degli associati;
- j) delibera in merito allo Statuto dell'Associazione ed alle sue successive modifiche;
- k) delibera in merito allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione;

Si definiscono fin da ora i seguenti quorum

- le decisioni di cui ai punti a), b), c), d), e), f), g) ed h) sono prese a maggioranza assoluta dei presenti in seduta ordinaria;
- la decisione di cui al punto i) è presa con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti in seduta ordinaria;
- la decisione di cui al punto j) è presa con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti in seduta straordinaria;
- la decisione di cui al punto k) è presa con il voto favorevole dei tre quarti degli associati in seduta straordinaria, sia in prima che in seconda che in ogni eventuale ulteriore convocazione, in linea con quanto stabilito dall'art. 21 co.3 del Codice Civile.

L'Assemblea generale in seduta ordinaria sarà da considerarsi validamente costituita:

- in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta degli Associati;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero di associati presenti.

L'Assemblea generale in seduta straordinaria sarà da considerarsi validamente costituita (fermo restando i quorum di deliberazione di cui ai punti precedenti):

- in prima convocazione, con la presenza di almeno i due terzi degli associati;
- in seconda convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta degli Associati.

La seconda convocazione, in ogni caso, sarà da effettuarsi trascorsi almeno dieci giorni dalla data di prima convocazione.

ARTICOLO 12: IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da nove componenti.

I nove membri saranno eletti dall'Assemblea Generale, con votazione a scrutinio segreto e a maggioranza relativa. I membri così eletti resteranno in carica tre anni e sono rieleggibili. Tutti gli Associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa, potranno candidarsi ed essere oggetto di elettorato passivo



Qualora prima dello scadere del triennio di mandato, uno o più componenti eletti dall'Assemblea si dimetta o venga a mancare, il Consiglio provvederà a cooptare il primo escluso nella lista elettorale fino a disponibilità. Ove non sia possibile procedere alla cooptazione, il Presidente deve procedere a convocare l'Assemblea attuando la procedura per il rinnovo delle cariche degli organi sociali

Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede dell'Associazione oppure in altro luogo che sarà indicato nell'avviso di convocazione ed è convocato almeno UNA volta all'anno entro il 31 marzo per l'approvazione del progetto di Bilancio d'esercizio precedente e per il progetto di bilancio preventivo dell'esercizio successivo.

Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno oppure quando almeno i due terzi dei membri ne facciano richiesta.

I relativi avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare dovranno essere comunicati ai membri del Consiglio Direttivo almeno SETTE giorni prima della data prevista per la riunione stessa. Le adunanze del Consiglio possono essere tenute anche in televideoconferenza o altra modalità consentita dalle moderne tecnologie, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale nel relativo libro.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi membri e le deliberazioni sono valide quando approvate dalla maggioranza degli intervenuti.

Le votazioni si effettuano con voto palese tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Non sono ammesse deleghe di rappresentanza.

Le riunioni del Consiglio Direttivo e le relative deliberazioni vengono verbalizzate e controfirmate da Presidente e segretario

ARTICOLO 13: FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo:

1. esercita tutti gli atti di gestione e di funzionamento dell'Associazione, salvo quelli che per legge o in base al presente Statuto competono all'Assemblea generale;
2. rappresenta l'Assemblea degli associati e provvede alla esecuzione delle deliberazioni di essa;
3. convoca le assemblee degli associati, propone l'Ordine del Giorno per le loro deliberazioni;



4. predisporre ed approva entro il 31 marzo di ogni anno il progetto di bilancio preventivo in sede di esame del Conto Consuntivo della sua gestione, e riferisce sulle condizioni morali ed economiche dell'Associazione;
5. redige un rendiconto economico-finanziario collegato al Conto Consuntivo d'esercizio;
6. provvede alla formazione ed all'aggiornamento degli elenchi degli associati ed alla compilazione dei ruoli, dei riparti e dei contributi;
7. vigila sull'applicazione dello statuto, sulla riscossione dei ruoli stessi e provvede alla esazione dei contributi;
8. autorizza le eventuali operazioni finanziarie necessarie a procurare all'Associazione i mezzi necessari per il pagamento delle spese;
9. redige, approva e modifica, eventuali regolamenti interni, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 18;
10. provvede al pagamento delle spese per mezzo dei mandati firmati dal Presidente, o dal Vice Presidente o dal Segretario Tesoriere;
11. può assegnare al presidente o a consiglieri particolari deleghe di gestione e di funzionamento, specificandone limiti e durata
12. può nominare COMITATI di esperti, anche esterni, per valutare o per organizzare determinate attività dell'Associazione; con la nomina dei componenti dovrà essere approvato anche il regolamento di funzionamento;
13. delibera sulle eventuali transazioni e liti;
14. cura la realizzazione degli scopi e delle iniziative dell'associazione, e delibera l'attuazione di tutti i provvedimenti che nei limiti dell'ordinaria amministrazione reputa opportuno adottare nell'interesse dell'Associazione;
15. concorda l'accettazione dei concerti ed il loro programma;
16. fissa la data delle assemblee generali e quella delle votazioni (triennale), dandone tempestiva notizia;
17. affigge in bacheca ogni comunicazione di interesse comune;
18. propone l'eventuale nomina dei Presidenti Onorari, che deve essere ratificata dall'Assemblea generale come stabilito all'articolo 15.

ARTICOLO 14: NOMINA e FUNZIONI di PRESIDENTE, VICE-PRESIDENTE e SEGRETARIO TESORIERE

Il Consiglio Direttivo, a maggioranza dei suoi componenti, nel corso della prima riunione successiva all'elezione e nomina da parte dell'Assemblea generale, eleggerà al proprio interno il Presidente ed il Vice Presidente.

Il Segretario Tesoriere potrà anche essere scelto tra gli associati, anche al di fuori dei componenti il Consiglio Direttivo ed in tal caso non avrà diritto di voto in seno al Consiglio, ma solo quello di intervento.

Il Presidente: convoca e presiede le adunanze dell'Associazione e quella del Consiglio Direttivo, e rappresenta l'Associazione in tutti gli atti pubblici e privati, di fronte a qualsiasi terzo ed eventualmente anche in giudizio. Il Presidente potrà riscuotere da pubbliche amministrazioni,



comprese quelle statali e da privati, e così da qualsiasi persona fisica e giuridica, somme, titoli, contributi, dandone quietanza e liberazione e ciò sia personalmente sia a mezzo di procuratori speciali da esso nominati. Il Presidente è delegato a firmare le domande di contributo da indirizzarsi alle pubbliche amministrazioni per i miglioramenti da apportare al patrimonio dell'Associazione e firmare tutti i documenti necessari per l'espletamento delle pratiche relative nonché a riscuotere i mandati inerenti a tali contributi, rilasciandone quietanza. Il rendiconto riconosciuto esatto dal Consiglio verrà approvato e vidimato quindi conservato nell'archivio sociale;

Il Vice Presidente: sostituisce il Presidente in tutte le sue mansioni e con gli stessi poteri in caso di assenza o impedimento del Presidente, o su sua delega;

Il Segretario Tesoriere: cura gli incassi e provvede al pagamento delle spese autorizzate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea, redige i verbali delle adunanze dei medesimi, tiene i registri delle deliberazioni relative ed in genere tutti i registri dell'Associazione che saranno: il libro dei soci, il quaderno dei verbali delle assemblee e del Consiglio, il libro di cassa ed i brogliacci dei comunicati e delle corrispondenze e ogni altro imposta dalla legge e dai regolamenti.

ARTICOLO 13: IL DIRETTORE

Il Consiglio Direttivo, nel corso della prima riunione utile successiva alla nomina, provvede alla nomina di un Direttore, al quale spetterà la direzione tecnica e artistica dell'associazione, stabilendo le condizioni di collaborazione; la nomina del direttore potrà essere revocata in ogni momento ed il direttore sostituito, a maggioranza di voti dei componenti il Consiglio stesso.

Il Direttore potrà essere un associato (ed avere, in questo caso, i diritti e doveri di socio), oppure una persona esterna all'associazione.

Il Direttore potrà essere supportato, nella sua attività tecnica ed artistica, da uno o più collaboratori, che individuerà all'interno dell'Associazione a sua discrezione.

Il Direttore, in sede di Assemblea generale degli associati, ha il compito di presentare una relazione tecnica annuale sull'andamento passato e sulle possibilità future dell'Associazione.

ARTICOLO 14 : COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI o REVISORE UNICO

Il Collegio dei Revisori dei Conti, è composto da tre componenti, ed è nominato dall'Assemblea fra gli associati non facenti parte del Consiglio Direttivo dall'Assemblea generale indetta per l'elezione del Consiglio. Il Collegio si occupa della revisione dell'operato del Consiglio Direttivo in materia amministrativa e ne dà pubblicità all'assemblea con relazione scritta. I componenti del collegio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Al Collegio dei Revisori deve essere trasmesso, secondo i termini statutari, gli avvisi di convocazione sia di Consiglio Direttivo che di Assemblea, per consentirne la partecipazione.

Il Collegio predispone la relazione al Bilancio Consuntivo ed esprime parere relativamente all'approvazione del Bilancio medesimo.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere a trasmettere al Collegio il progetto di Bilancio Consuntivo annuale almeno VENTI giorni prima della data di convocazione Assembleare di approvazione.

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle disposizioni del codice civile e delle leggi speciali vigenti, in quanto applicabili.



L'Assemblea ove lo ritenga opportuno può procedere a nominare un REVISORE UNICO, con le medesime competenze, anziché il collegio di tre revisori dei Conti.

ARTICOLO 15: PRESIDENTE ONORARIO (OPZIONALE)

Il Consiglio Direttivo può proporre all'Assemblea generale la nomina di uno o più Presidenti Onorari, nomina che deve essere ratificata dall'Assemblea generale a maggioranza assoluta.

La carica di Presidente Onorario può essere assegnata a persone che, per la loro posizione e per il loro operato, abbiano acquisito particolari meriti in attività a favore della cultura e della tradizione del canto di ispirazione popolare, di montagna, patriottico, folkloristico, classico, e/o a favore dell'Associazione Coro Alpi Cozie Valsusa.

I Presidenti Onorari restano in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che ne ha proposto la nomina, e sono rieleggibili.

Il Presidente Onorario, se socio, ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci dell'Associazione.

ARTICOLO 16: TESORERIA e QUOTA SOCIALE

Le entrate dell'associazione si compongono di:

- a) quote sociali annuali;
- b) rimborsi per manifestazioni;
- c) sovvenzioni e contributi di Enti pubblici o privati e Fondazioni;
- d) doni e lasciti.

Le entrate devono essere depositate su conto corrente presso un Istituto di Credito

La quota o contributo associativo di ogni Associato non potrà essere trasmesso a nessuno, neppure "mortis-causa", e non è in ogni caso ripetibile e rivalutabile.

ARTICOLO 17: ESERCIZIO SOCIALE

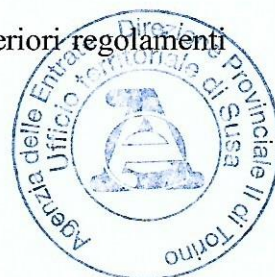
L'esercizio sociale corrisponde al periodo compreso tra l'uno gennaio ed il trentuno dicembre di ogni anno. I bilanci dell'Associazione devono essere depositati presso la sede sociale almeno quindici giorni prima dell'Assemblea convocata per la loro approvazione. I bilanci dell'associazione sono consultabili da qualunque associato ne abbia interesse e ne faccia motivata istanza.

ARTICOLO 18: REGOLAMENTI INTERNI

Per la gestione o il funzionamento interno di attività specifiche dell'Associazione, l'Assemblea approva il primo "Regolamento Interno di Funzionamento" che ha validità nei riguardi di tutti gli Associati.

Il Consiglio Direttivo potrà elaborare modifiche al suddetto regolamento dandone successiva comunicazione all'Assemblea alla prima occasione utile.

Il Consiglio Direttivo ove lo ritenga opportuno può predisporre ed approvare ulteriori regolamenti interni e di funzionamento per la migliore conduzione dell'Associazione



ART. 19 – LIBRI SOCIALI E REGISTRI

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- libro degli associati;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti.

L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ARTICOLO 20: SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione potrà essere deciso soltanto dall'Assemblea generale in seduta straordinaria, con le modalità indicate dalla stessa.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del Codice), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Associazione interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

ARTICOLO 21: MODIFICHE STATUTARIE

Il presente Statuto potrà essere modificato in ogni sua clausola solo da parte dell'Assemblea Generale in seduta straordinaria, alla presenza della maggioranza degli Associati e con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

ARTICOLO 22: RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa espresso riferimento alle vigenti disposizioni di Legge in materia di Enti contenute nel libro I del Codice Civile, ed in subordine, alle norme contenute nel Libro V del Codice Civile.

Susa, 01/03/2024

Il Presidente



Il Segretario Tesoriere

